



*Città di Lecce*

***Regolamento Comunale inerente la  
vivibilità, l'igiene ed il pubblico decoro della  
Città di Lecce***

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 15 settembre 2015**

## **Articolo 1 – Finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento mira a migliorare le condizioni di vivibilità nella città di Lecce, soprattutto di quelle zone in cui più numerose sono le attività di somministrazione di bevande e alimenti e maggiori i problemi creati dall'afflusso di persone e di traffico veicolare.

Tale risultato potrà essere raggiunto solo con la condivisione delle possibili soluzioni tra i vari portatori di interesse, al fine di contemperare gli obblighi delle istituzioni pubbliche con quelli dei gestori di attività economiche e dei residenti, nel rispetto:

- della *vivibilità, dell'igiene e del pubblico decoro*, intesi come l'insieme dei comportamenti e delle situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività;
- della *quiete e tranquillità delle persone*, intesi come la tranquillità e la pace della vita dei cittadini sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- della *sicurezza*;
- del *pubblico decoro*, mediante il contrasto al vandalismo e al danneggiamento del patrimonio pubblico o privato, la tutela beni culturali, il contrasto al degrado ed al disordine urbano, il contrasto ai bivacchi all'interno del territorio, nonché agli atteggiamenti che ledono il decoro della città o che creano disturbo, non fisico, negli altri cittadini;
- dell'*igiene*, mediante il contrasto all'abbandono indiscriminato di rifiuti;
- della *libertà* di iniziativa e dell'attività economica privata.

## **Articolo 2 – Prezzi e modalità di vendita delle bevande non alcoliche, alcoliche e superalcoliche**

E' vietata la somministrazione e la vendita per asporto di alcolici e superalcolici ai minori di anni 18.

E' vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche su suolo pubblico da parte di chiunque non sia in possesso della licenza di cui all'articolo 86 del TULPS e della autorizzazione per la somministrazione di bevande e alimenti (art. 23 della legge n. 88/2009).

Per contenere il consumo di alcolici soprattutto fra i giovani e prevenire episodi potenzialmente lesivi dell'integrità fisica della popolazione, sono vietate le "offerte speciali" e la pubblicizzazione delle stesse, salvo nel caso di lancio di nuovo prodotto o di sponsorizzazioni, previa, comunque, l'autorizzazione da richiedere al settore attività produttive.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel precedente comma comporta la sanzione amministrativa da Euro 80,00 a Euro 500,00.

Al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche e dell'abbandono di contenitori di bevande in vetro in strade, piazze, etc., che sovente vengono consumate anche al di fuori degli esercizi pubblici (e delle aree in concessione) senza alcun riguardo per il decoro, la sicurezza o l'incolumità delle persone, comportando altresì intralcio e turbativa alla circolazione stradale e forte limitazione all'azione di contrasto delle forze dell'ordine, sono vietate, a far tempo dalle ore 22.00, fino alle ore 06.00:

- a.** ai titolari di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti, la vendita, anche a mezzo di distributori

automatici, per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro e latta.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella lettera a) relativamente al divieto di vendita di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore e la vendita in contenitori di vetro o lattine di bevande non alcoliche durante l'orario dalle ore 22.00 alle ore 24.00 comporta la sanzione amministrativa da Euro 80,00 a Euro 500,00; dalle ore 24.00 alle ore 6.00 per i titolari di attività commerciali in sede fissa comporta la sanzione amministrativa da Euro 5.000,00 ad Euro 20.000,00, per le attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000,00 ad Euro 12.000,00, per i distributori automatici su area pubblica dalle ore 24.00 alle ore 7.00 da Euro 5.000,00 ad Euro 20.000,00;

- b.** ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci la vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta; è invece consentita agli stessi la somministrazione o la vendita di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore e non alcoliche in contenitori di vetro o lattina per il consumo immediato sul posto a condizione che ciò avvenga all'interno dei locali autorizzati.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella lettera b) relativamente al divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta durante l'orario dalle ore 22.00 alle ore 24.00 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 500,00; dalle ore 24.00 alle ore 06.00 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 ad Euro 20.000,00;

- c.** ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) la vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta; agli stessi è consentita la vendita di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore e non alcoliche in contenitori di vetro e latta purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria esclusivamente per il consumo immediato all'interno dei locali.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella lettera c) relativamente al divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta durante l'orario dalle ore 22.00 alle ore 24.00 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 500,00; dalle ore 24.00 alle ore 06.00 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 ad Euro 20.000,00;

- d.** ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande anche su aree pubbliche, la vendita per asporto (o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo) di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta; agli stessi è consentita la somministrazione di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore e non alcoliche in contenitori di vetro e latta esclusivamente all'interno dei propri locali e negli spazi esterni di propria pertinenza (c.d. Dehors).

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella lettera d) relativamente al divieto di vendita per asporto (o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo) di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro e latta durante l'orario dalle ore 22.00 alle ore 03.00 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 500,00.

I titolari o gestori delle attività di cui al precedente comma sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo, esponendo, altresì, all'interno dei locali e delle aree di pertinenza (Dehors), apposito regolamento di consumo.

In occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, a discrezione, potranno essere concesse deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche di cui ai punti precedenti, anche su richiesta dell'interessato, previa approvazione di apposita delibera di Giunta Comunale. L'istanza deve pervenire al Settore Attività Produttive almeno 15 giorni prima della manifestazione e/o evento.

È consentita, in ogni caso, la consegna a domicilio.

La somministrazione e vendita di bevande alcoliche o superalcoliche in locali autorizzati, in spazi o aree pubblici di pertinenza dei locali suddetti, ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, deve essere interrotta alle ore 3 e non può essere ripresa nelle tre ore successive, fatta salva l'applicazione della normativa vigente.

Tale divieto non si applica nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto e nei giorni 24, 25 e 26 agosto.

L'inosservanza del divieto di somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche di cui al precedente comma relativamente al divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche o superalcoliche in locali autorizzati, in spazi o aree pubblici di pertinenza dei locali suddetti, ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, dalle ore 3.00 alle ore 6.00 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 ad Euro 20.000,00.

E' comunque vietato collocare erogatori ovvero spillatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio, salvo deroga approvata con delibera di Giunta Comunale.

L'inosservanza del divieto di collocare erogatori ovvero spillatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 500,00.

I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui all'articolo 86 del TULPS, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20.

L'inosservanza degli orari riportati nel precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge 120/2010.

I titolari e i gestori dei locali di somministrazione, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono, altresì, esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

L'inosservanza delle disposizioni relative alla disponibilità dell'apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico ed alla esposizione delle tabelle comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.200.

La violazione dei divieti contenuti nel presente articolo, qualora accertata e contestata per due volte nell'arco temporale di un anno dalla prima infrazione, oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista per ciascuna violazione, comporterà anche la chiusura temporanea dell'esercizio per un periodo non inferiore a 10 giorni salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa nazionale.

### **Articolo 3 – Pulizia**

Gli esercenti devono provvedere al mantenimento in condizioni di pulizia ed ordine, anche prevenendo eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi e, comunque, nell'arco di almeno 10 mt dalle eventuali aree in concessione.

Nel caso in cui l'arco di 10 mt dalle aree in concessione è condiviso da più esercizi, la responsabilità della pulizia sarà solidale fra tutti gli esercenti.

Devono altresì controllare che non vengano collocati contenitori, bicchieri e/o bevande su soglie, mensole, davanzali, etc. di proprietà pubblica o privata, esterni ai locali e per un raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali medesimi ed eventualmente devono provvedere a raccogliere i detti contenitori, bicchieri e/o bevande se abbandonati.

Ciascun locale deve dotarsi di appositi contenitori per rifiuti all'interno della propria area di somministrazione, anche se su suolo pubblico, assicurando lo svuotamento degli stessi in modo da garantirne la costante fruibilità.

I detti contenitori per rifiuti dovranno essere ritirati all'interno dell'esercizio durante gli orari di chiusura e riposizionati all'esterno durante gli orari di apertura al pubblico.

I contenitori dovranno essere lavati e sanificati giornalmente prima del posizionamento all'interno della propria area di somministrazione, anche se su suolo pubblico.

Gli esercenti devono, altresì, collocare all'esterno dei locali appositi portacenere per la raccolta delle cicche di sigaretta, che provvederanno a svuotare con regolarità durante gli orari di apertura al pubblico.

Per il volantinaggio si rinvia alle norme ed ordinanze del settore Ambiente.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

### **Articolo 4 – Servizi igienici**

I titolari degli esercizi di somministrazione devono garantire che, durante l'orario di apertura del locale, i servizi igienici siano pienamente fruibili dagli avventori e devono assicurarne la funzionalità.

In caso di mancato funzionamento dei servizi igienici l'esercizio deve cessare immediatamente l'attività.

I gestori, inoltre, devono affiggere idonea cartellonistica con l'indicazione dei bagni pubblici presenti nella zona.

L'inosservanza delle disposizioni dei commi precedenti comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 80,00 ad Euro 500,00.

### **Articolo 5– Musica e rumori**

Le attività disciplinate dal presente Regolamento sono tenute al rispetto dei limiti di emissioni sonore di cui alle norme e regolamenti disciplinanti la materia.

Per finalità di tutela della quiete pubblica e contenimento dell'impatto acustico esterno e, fatte salve eventuali ulteriori limitazioni disposte dalla regolazione comunale settoriale, nell'ambito del centro storico e nelle aree a prevalenza residenziale, come delimitate dalla vigente strumentazione urbanistica comunale, ogni esercente è tenuto ad assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da evitare che suoni e rumori siano udibili all'esterno e che gli stessi siano contenuti nei limiti di legge.

Laddove godano legittimamente di concessioni di suolo pubblico, si assicureranno che la clientela non tenga un atteggiamento rumoroso e pregiudizievole per la quiete.

L'attività musicale all'esterno dei locali e su suolo pubblico è consentita solo alle seguenti condizioni:

ORARIO:

- dalle ore 20,00 alle ore 24,00 nel periodo invernale;
- dalle ore 20,00 alle ore 01,00 nel periodo estivo ( 1 luglio – 31 agosto).

Qualora si intenda effettuare attività di intrattenimento musicale all'esterno del proprio locale sul plateatico già in concessione, su area pubblica o su area scoperta di proprietà privata, diverse dalla semplice musica da sottofondo, il titolare dell'attività dovrà attenersi alle seguenti procedure, anche al fine di non interferire con altri esercizi limitrofi:

in occasione di intrattenimenti musicali, diversi dalla semplice musica da sottofondo, il titolare dovrà presentare domanda di autorizzazione comunicando la data dell'evento (o l'eventuale calendario degli eventi) precisando la tipologia dell'intrattenimento (concertini dal vivo, pianobar, Dj set, musica diffusa da impianti Hi-Fi, ecc.) e gli eventuali allestimenti previsti.

La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'intrattenimento. Le comunicazioni e le domande dovranno essere corredate dalla dichiarazione unica autocertificativa attestante il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e secondo le indicazioni fornite dal Settore Ambiente.

1. Le stesse non potranno essere effettuate e/o rilasciate nello stesso sito:

- per non più di 4 giorni al mese;
  - per non più di 24 giorni nell'arco dell'anno solare. Tale limite potrà essere ampliato solo ed esclusivamente per attività musicali organizzate dall'Amministrazione Comunale;
2. il limite massimo di orario, entro il quale le stesse possono essere autorizzati in deroga, sarà valutato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, ma comunque non potrà superare le ore 01.00 (del giorno successivo l'evento);
3. In caso di esclusiva deroga oraria il titolare dell'esercizio dovrà rispettare scrupolosamente i limiti acustici previsti dalla normativa vigente (giusta dichiarazione rilasciata dal tecnico competente in acustica ambientale);
4. L'attività acustica non dovrà avere una durata superiore alle due ore;
5. Si dovrà garantire il normale andamento delle attività di contorno;
6. Evitare disagi ai cittadini residenti, controllando il vociare e gli schiamazzi degli avventori, anche tramite apposita segnaletica;
7. le esibizioni di musicisti dovranno svolgersi adottando tutti gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della civile convivenza impedendo che il rumore prodotto dalle proprie attività costituisca fonte di inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica;
8. adoperare obbligatoriamente, sugli apparecchi musicali e di amplificazione, impianti di controllo e limitazione opportunamente omologati;
9. lo svolgersi di qualsiasi attività attinente la tipologia dell'esercizio sul suolo pubblico autorizzato e pertinente allo stesso, o su suolo privato, è sotto la diretta responsabilità del titolare dell'esercizio, il quale ne risponde sotto ogni profilo; lo stesso titolare ha l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata ed al decoro urbano.

Al fine di coordinare gli eventi musicali effettuati dagli esercizi pubblici che affacciano su un medesimo spazio all'aperto, l'Ufficio Ambiente provvederà a calendarizzare gli eventi stessi dando priorità alle istanze inserite nella programmazione di iniziative organizzate e/o patrocinate dal Comune e seguendo l'ordine di protocollo delle istanze stesse.

L'inosservanza delle disposizioni sul rispetto del divieto di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 500,00 prevista dall'art. 7 - bis del D. Lgs. 267/2000.

La violazione del divieto di cui al comma precedente, qualora accertata e contestata per almeno due volte nell'arco temporale di un anno, oltre che al pagamento della sanzione amministrativa, comporterà anche la chiusura temporanea dell'esercizio per un periodo non inferiore a giorni dieci.

L'esercizio delle attività musicali all'interno del locale dovrà essere svolto nei termini e modalità statuite dal Regolamento per la Tutela dall'Inquinamento Acustico.

## **Art. 6 – Orari della città**

Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

In attuazione dell'art. 41 Costituzione e dell'art. 50 del D.Lgs. 267/00, per finalità di salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell'ordine rispetto dei principi di necessità, ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione, il Sindaco coordina e organizza gli orari di chiusura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, in relazione alle specificità delle particolari zone del territorio.

I provvedimenti sindacali potranno intervenire nelle seguenti ipotesi:

- Nelle zone A1 e A2, così come delimitate dal PRG, per la tutela dei beni culturali e monumentali, qualora siano stati più volte segnalati e denunciati fenomeni di danneggiamento o situazioni suscettibili di arrecare pregiudizio alla fruibilità degli stessi;
- In particolari e delimitate zone, qualora siano stati più volte segnalati e denunciati fenomeni che minano la sicurezza urbana e che necessitino una specifica e più pregnante attività di prevenzione e repressione dei reati;
- In particolari e delimitate zone, qualora siano stati più volte segnalati e denunciati fenomeni di grave disturbo alla quiete pubblica, tali da mettere in pericolo la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni, che nel riposo;

Tali orari, fatto salvo quanto specificato nel successivo comma 4, nell'ambito dell'area monumentale storica centrale, come delimitata dalla vigente strumentazione urbanistica (zone A1 e A2 NTA al PRG vigente), non potranno superare le ore 02,00 dalla domenica al giovedì e le ore 03.00 il venerdì, il sabato e i prefestivi;

I provvedimenti sindacali di cui al precedente comma 2 possono contemplare possibili deroghe anche agli orari stabiliti di cui al precedente comma 3, con riferimento a singoli esercizi o intere zone omogenee, a seguito della sottoscrizione di specifici accordi tra esercenti e Comune, eventualmente anche diversificati in relazione alle specificità dell'attività ovvero delle problematiche della zona, che comportano l'assunzione di precisi impegni, diretti a minimizzare gli impatti e contemperare i vari interessi in questione e la previsione, in caso di reiterate violazioni da parte degli esercenti, della riduzione degli orari di partenza, ovvero della modifica delle condizioni di esercizio dell'attività, eventualmente anche sulla base di sistemi incentivanti i comportamenti virtuosi.

Gli esercenti l'attività commerciale al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande dovranno rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei d'informazione.

### **Art. 7 - Concessioni Dehors**

Per l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercenti di pubblici esercizi nelle zone A1 e A2 delle NTA al PRG, nonché per le modalità costruttive dei dehors nelle medesime zone si rimanda a quanto disposto nel Piano del Colore e dell'Arredo Urbano del Centro Storico d'Interesse Ambientale e al Regolamento TOSAP.

Restano comunque salve le norme dettate dal Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio Comunale.

### **Art. 8 - Attività di somministrazione su aree pubbliche in forma itinerante**

Le attività di somministrazione su aree pubbliche in forma itinerante potranno occupare, con oggetti di arredo urbano, lo spazio limitrofo l'attività con un massimo di metri 2 di profondità e per una larghezza pari alle dimensioni del mezzo.

E' comunque vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in qualsiasi contenitore, secondo quanto disposto dal precedente articolo 2 e ai contravventori si applicheranno le sanzioni previste nel predetto articolo 2.

### **Art. 9 - Restrizioni viabilistiche**

Non potranno essere disposte limitazioni alla viabilità con riferimento ad attività e/o eventi organizzati da uno o più esercizi.

Specifiche deroghe alle previsioni di cui al comma precedente potranno essere concesse, dalla Giunta Comunale, in occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, anche su richiesta dell'interessato che dovrà essere contenuta nella richiesta di autorizzazione dell'evento e/o manifestazione.

### **Art. 10 – Monitoraggio e forme di consultazione**

Al fine di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, individuare le eventuali criticità e formulare proposte sugli interventi e misure correttive da adottare, è costituito un apposito organo di monitoraggio, che si riunirà con cadenza mensile costituito, oltre che da 2 rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, da n. 6 membri, segnalati dalle categorie di appartenenza e composto nel seguente modo:

- a) n. 2 componenti in rappresentanza di ciascuna categoria di esercenti ed artigiani;
- b) n. 2 componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria tra cui uno indicato dai consumatori e diverso da quelli indicati dalla lettera a);
- c) n. 2 componenti in rappresentanza dei residenti.

La partecipazione al detto organo di monitoraggio è assolutamente gratuita.

### **Art. 11 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore alla scadenza dei termini di pubblicazione e sostituisce quello approvato con Delibera n. 100 del 18 dicembre 2014.



## VERBALE D'IMPEGNO

L'Amministrazione Comunale si impegna a mantenere aperti i bagni pubblici ed a stipulare una convenzione con i gestori dei bagni privati affinché entrambe le categorie di servizi rimangano fruibili anche nelle ore notturne dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Gli esercenti dovranno altresì indicare con apposita cartellonistica e in modo ben visibile i servizi pubblici messi a disposizione della PA nei pressi del locale.

Il Comune si impegna a:

- a) svolgere servizi di controllo delle soste irregolari, a tutela dei residenti e dell'ordinata circolazione stradale.
- b) svolgere servizi di controllo stradale, con particolare riferimento alle fattispecie di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o di stupefacenti;
- c) dare priorità ai controlli sulle situazioni afferenti la tutela del consumatore;
- d) garantire comunque i compiti di istituto della Polizia Municipale;
- e) assicurare l'apertura dei bagni pubblici anche negli orari notturni e a stipulare appositi accordi in tal senso con i titolari di bagni privati. Eccezionalmente, in occasione di eventi e manifestazioni che attraggano un numero considerevole di persone, il Comune si impegna, altresì, ad installare bagni chimici in misura sufficiente a far fronte alle esigenze degli intervenuti;
- f) stampare cartelli informativi sui bagni pubblici disponibili nell'area;
- g) installare bacheche nei punti centrali della città per dare opportuna e diffusa informazione a residenti, turisti e gestori relativamente a manifestazioni pubbliche concertistiche o di spettacolo previste nella zona di interesse, oltre che per permettere l'affissione di volantini, depliant e materiale pubblicitario per reclamizzare le attività dei locali.